



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *“Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il regio decreto 5 febbraio 1922 n. 186, che ha istituito l’Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma in ente giuridico autonomo;

VISTO il decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, che ha conservato gli scopi e la personalità giuridica dell’Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma;

VISTA la legge 4 aprile 2025, n. 44, recante *“Modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma”*;

VISTO, in particolare, l’articolo 1 della citata legge n. 44 del 2025, rubricato *“Continuità dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio di Parma e obbligo di adeguamento dello Statuto”*, il quale dispone, al comma 2, che *“La Fondazione Ordine Costantiniano di San Giorgio di Parma, di seguito denominata “Fondazione”, adegua il proprio statuto alle disposizioni della presente legge secondo le modalità previste dall’articolo 6 e lo sottopone all’approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che vi provvede con decreto, sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro della cultura”*;

VISTO l’articolo 6 della citata legge n. 44 del 2025, il quale dispone, al comma 2, che *“il consiglio generale approva, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le modifiche statutarie da sottoporre all’approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 2”*e, al comma 3, che *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che approva le modifiche statutarie di cui al comma 2, è abrogato il decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2025, con il quale sono stati nominati, ai sensi della suddetta legge n. 44 del 2025, gli organi della Fondazione Ordine Costantiniano di San Giorgio di Parma;

VISTA la delibera del 19 agosto 2025, con la quale il Consiglio Generale della Fondazione ha approvato lo Statuto della Fondazione Ordine Costantiniano di San Giorgio di Parma, con la maggioranza dei due terzi;

RITENUTO, pertanto, di procedere, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della citata legge n. 44 del 2025, all’approvazione dello Statuto della Fondazione, adeguato, secondo le modalità previste dal comma 2 dell’articolo 6, alle disposizioni della suddetta legge;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e dei provvedimenti relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SENTITI i Ministri dell'interno e della cultura;

DECRETA

ART. 1

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 4 aprile 2025, n. 44, è approvato lo Statuto della Fondazione Ordine Costantiniano di San Giorgio di Parma, allegato al presente decreto quale parte integrante.

ART. 2

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 4 aprile 2025, n. 44, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è abrogato il decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi per il controllo.

Roma,

p. **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
dott. Alfredo Mantovano

19 AGO. 2025

FONDAZIONE “ORDINE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO DI PARMA”**STATUTO TITOLO I – Principi generali****Art. 1 – Natura, sede e durata**

1. La Fondazione Ordine Costantiniano di San Giorgio di Parma, di seguito “Fondazione”, iscritta al n. 79 del registro delle persone giuridiche della prefettura di Parma, ha sede a Parma, in Piazza della Steccata, n. 9.
2. La Fondazione è ordinata in conformità alla legge 4 aprile 2025, n. 44 (di seguito indicata come “la Legge”), e ha durata illimitata.

Art. 2 – Scopi e Attività

1. Scopi principali della Fondazione, perseguiti senza ingerenza nei servizi di culto, sono:
 1. la conservazione della Basilica di Santa Maria della Steccata in Parma quale luogo insigne di esercizio del culto cattolico;
 2. la tutela in ambito nazionale e internazionale del patrimonio storico, culturale e religioso rappresentato dalla Basilica, nell’unitario insieme delle sue componenti materiali e immateriali;
 3. la valorizzazione degli altri elementi del proprio patrimonio.
2. Scopo accessorio della Fondazione è l’attuazione di iniziative di utilità sociale, culturali e filantropiche.
3. Per il conseguimento degli scopi statutari, la Fondazione può porre in essere, senza scopo di lucro, le seguenti attività:
 1. operazioni finanziarie, immobiliari e mobiliari consentite dalla sua natura giuridica, secondo criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza;
 2. interventi di tutela del patrimonio culturale e religioso;
 3. promozione degli studi sulla storia e l’arte del territorio;
 4. organizzazione, gestione e sostegno di attività culturali, artistiche, ricreative o di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, educative, divulgative, di promozione e diffusione della cultura;
 5. erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o ad enti del terzo settore con finalità caritative;
4. I rapporti tra la Fondazione e la Diocesi di Parma sono regolati, per le materie di comune interesse, da apposita convenzione.

19 AGO. 2025

139

Art. 3 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili risultanti dalle scritture contabili alla data di entrata in vigore del presente statuto e da quelli successivamente oggetto di donazioni, lasciti e contributi a favore della Fondazione, con espressa destinazione al patrimonio, nonché dagli avanzi di esercizio a ciò destinati dal Consiglio generale.
2. Il patrimonio della Fondazione è destinato alla realizzazione degli scopi di cui all'articolo 2.
3. La Fondazione non effettua distribuzioni o assegnazioni di utili o utilità neppure in forma indiretta.

Art. 4 - Organi

1. Sono organi della Fondazione: a. il Presidente;
- b. il Consiglio generale;

TITOLO II – Organi

- c. il Collegio dei revisori dei conti.

2. I componenti degli organi di cui al comma 1, svolgono il proprio incarico nell'esclusivo interesse

della Fondazione e partecipano ai lavori dell'organo di cui fanno parte personalmente o, in caso di assenza o impedimento e limitatamente ai membri di diritto, tramite delegati. Non possono assumere, neppure indirettamente, incarichi professionali di qualunque natura affidati dalla Fondazione, né favorire o beneficiare di situazioni in cui un interesse privato, anche non economico, interferisce con gli interessi della Fondazione.

3. La partecipazione agli organi della Fondazione dà diritto solo al rimborso delle spese sostenute e agli emolumenti che il Consiglio generale delibera di riconoscere in via generale, con oneri a carico della Fondazione stessa, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 5 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione. È nominato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della Legge. Egli convoca il Consiglio generale, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne presiede le riunioni e sottoscrive i verbali delle riunioni da lui presiedute.
2. Il Presidente dirige la Fondazione e ne sorveglia il buon andamento; provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria e alla gestione della Fondazione, fatti salvi gli atti riservati al Consiglio generale ai sensi dell'articolo 7, e a tal fine esercita l'attività negoziale in nome e per conto della Fondazione nei rapporti con i terzi; rappresenta la Fondazione in qualsiasi giudizio o procedimento amministrativo e giudiziario; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove le modifiche; rappresenta l'Ente in tutte le relazioni istituzionali e protocollari e cura le attività di rilevanza esterna.
3. Il Presidente adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio generale alla prima riunione successiva, anche appositamente convocata.

Art. 6 - Il Consiglio generale

1. Il Consiglio generale è l'organo di indirizzo della Fondazione ed è composto dal Presidente e dagli ulteriori otto membri di cui ai commi 2 e 3.
2. Come stabilito dall'articolo 3, comma 4, della Legge, sono membri di diritto, in ragione del loro ufficio, e per la durata della relativa funzione:
 - a. il Vescovo della Diocesi di Parma;
 - b. il Sindaco di Parma;
 - c. il Presidente della Provincia di Parma;
 - d. il Rettore dell'Università degli studi di Parma;
3. I quattro membri del Consiglio generale nominati ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge durano in carica cinque anni, salvo rinnovo. In caso di loro sostituzione nel corso del mandato, la nomina del sostituto è disposta fino alla scadenza quinquennale dell'incarico del membro sostituito. I componenti di nomina governativa che non partecipano, in assenza di cause di forza maggiore, a tre riunioni consecutive dell'organo, decadono di diritto dalla carica.
4. Il Consiglio generale è convocato dal Presidente della Fondazione, che stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni. La convocazione è diramata con almeno dieci giorni di preavviso. Il Presidente può convocare d'urgenza il Consiglio, per documentati motivi, con almeno ventiquattro ore di anticipo rispetto alla riunione.
5. Il Consiglio generale è altresì convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti; la richiesta deve contenere gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. Entro i dieci giorni successivi alla richiesta il Presidente provvede alla convocazione dell'organo.
6. Le riunioni del Consiglio generale sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro di nomina governativa più anziano per età.
7. Le riunioni del Consiglio generale sono valide con la presenza di almeno cinque membri. Le deliberazioni del Consiglio generale sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che il presente statuto non prescriva maggioranze qualificate. L'astensione è computata come voto negativo. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
8. Alle riunioni del Consiglio generale partecipano senza diritto di voto, anche individualmente, i componenti del Collegio dei revisori dei conti. La verbalizzazione è curata o da un funzionario designato dal Presidente, o da un componente del Consiglio generale individuato dal Presidente in corso seduta.
9. Il verbale delle riunioni del Consiglio generale è firmato da chi ha presieduto la riunione e da chi ha svolto le funzioni di verbalizzante.
10. Le riunioni del Consiglio generale possono svolgersi anche per via telematica, secondo le modalità stabilite dal Consiglio medesimo.

Art. 7 - Compiti del Consiglio generale

1. Il Consiglio generale:

- a. approva, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il documento programmatico

previsionale relativo agli obiettivi finanziari e di missione per l'anno successivo;

2. approva, entro il 30 aprile di ciascun anno, il bilancio annuale di esercizio e la relazione sulla gestione dell'esercizio precedente;
3. adotta, a maggioranza dei due terzi dei componenti, gli atti di indirizzo ed i regolamenti

19 AGO. 2025

141

- per disciplinare il funzionamento della Fondazione, la sua attività e i suoi organi;
4. a maggioranza dei due terzi dei componenti delibera gli acquisti e le alienazioni anche a titolo gratuito di immobili e approva ogni altro atto di straordinaria amministrazione;
 5. può nominare, a maggioranza dei due terzi dei componenti, un Direttore amministrativo, approvandone il contratto di lavoro a tempo determinato, le funzioni che gli sono assegnate e deliberandone l'eventuale risoluzione;
 6. approva gli atti relativi al reclutamento e alla disciplina del rapporto di lavoro del personale e dei collaboratori della Fondazione e stabilisce in via generale le retribuzioni e i compensi degli stessi;
 7. delibera in materia di emolumenti al Presidente, ai membri del Collegio dei revisori dei conti e del Consiglio stesso, in ragione del grado di impegno e di responsabilità connessi all'esercizio della rispettiva funzione;
 8. delibera, a maggioranza dei due terzi dei componenti, le modifiche statutarie, previa approvazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge;
 9. delibera in via generale i criteri per l'affidamento di incarichi a professionisti, per l'esecuzione di lavori e per la fornitura di beni e servizi;
 10. può attribuire, su proposta nominativa del Presidente, ad uno dei membri del Consiglio generale di nomina governativa, le funzioni di segretario generale, con compiti di coordinamento, quale coadiutore del Presidente, nella gestione amministrativa della Fondazione e quale responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio mediante trascrizione in ordine cronologico su appositi registri, numerati in ogni pagina e sottoscritti da un componente del Collegio dei revisori dei conti;
 11. può attribuire la carica onorifica di Presidente emerito a persone che hanno ricoperto la carica di Presidente della Fondazione;
 12. delibera lo scioglimento della Fondazione, a maggioranza dei due terzi dei componenti, secondo quanto previsto dall'articolo 10.

Art. 8 - Il Collegio dei revisori dei conti

1. il Collegio dei revisori dei conti nominati ai sensi e per le funzioni di cui all'articolo 3, comma 7, della legge, vigila sull'amministrazione e sul rispetto della legge e dello statuto ed è incaricato del controllo contabile, dura quattro anni ed è rinnovabile. In caso di sostituzione di un componente nel corso del mandato, il sostituto resta in carica fino alla scadenza dell'intero Collegio.

2. Il Collegio dei revisori dei conti informa senza indugio il Presidente della Fondazione di eventuali irregolarità riscontrate nella gestione.

Art. 9 - Personale e uffici

1. Le modalità di reclutamento e i rapporti di lavoro del personale dipendente dalla Fondazione sono disciplinati, per quanto non disposto dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f).

Art. 10 – Scioglimento

1. La Fondazione si estingue, secondo le modalità di cui all'articolo 27 del codice civile, con delibera del Consiglio generale, quando:
 1. gli scopi istituzionali di cui all'articolo 2 sono esauriti o divenuti impossibili o di scarsa utilità;
 2. il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi.
2. La liquidazione del patrimonio della Fondazione avviene ai sensi dell'articolo 31, secondo comma, del codice civile.

TITOLO III – Disposizioni transitorie e finali

Art 11 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto ha efficacia dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, comma 2 della Legge.